

viso. A questo riguardo non ho che a fare poche e brevissime osservazioni alla Camera, massimamente per manifestare quale sia stato lo scopo che si propose il Ministero mediante la presentazione di questo progetto di legge. Il Ministero ha veduto benissimo che con esso difficilmente avrebbe potuto ottenere un effetto giuridico, appunto per la difficoltà della promulgazione.

Credette non ostante esservi altro fine a prefiggersi in difetto del giuridico, un fine cioè affatto politico, un effetto morale onde giovare allo spirito di resistenza passiva che, dietro informazioni pervenuteci, sappiamo rinascere nella Lombardia e nei ducati. Posto dunque che il Governo non possa col tempo riescire ad una regolare e debita promulgazione, il progetto di legge non potrà sicuramente ottenere effetti giuridici, ma certamente, almeno così credo e così penso, l'effetto morale e politico sarà grandissimo ed avvalorerà immensamente lo spirito di resistenza passiva che nacque in Lombardia e nei ducati. Ed effettivamente, se questo possa essere lo scopo del progetto di legge, il mio collega ministro d'agricoltura e di commercio potrà accertarne la Camera, dietro le informazioni che ebbe relativamente all'influenza prodotta nella Lombardia per la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del decreto simile a questo.

Quanto poi al dire che per essere di scopo politico non possa avere effetto giuridico, risponderò che il Ministero ha creduto che tutte le proteste che il Governo fin qui fece e che rimasero inefficaci, chiarissero l'inutilità di altre proteste, quando pure si contenessero in un ordine del giorno della Camera, il quale anzi non avrebbe nè la stessa solennità, nè la stessa influenza, nè quella forza morale che ci proponiamo di dare ad una risoluzione in forma di una vera legge.

Quando poi la Camera creda, contro l'opinione del Ministero, che un ordine del giorno possa produrre lo stesso effetto, il Ministero non vede la benchè menoma difficoltà di accogliere anche un ordine del giorno. Ma io credo fermamente che l'influenza e l'effetto politico dell'ordine del giorno saranno molto lontani dall'aver quell'efficacia che contiene in sé una legge del Parlamento (*Bene! Bravo!*)

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata).

Si viene alla discussione particolare. Leggo il preambolo della legge e l'art. 1° (*V. Doc., pag. 225*).

GUGLIANETTI. Domando la parola.

Sarei d'opinione che si avessero a cancellare alcune parole di questo articolo non solo, ma ben anche parte del proemio ove si accenna alla capitolazione di Milano, all'armistizio, alle altre convenzioni militari. Se non possiamo far sì che la storia non ci rammenti quei tristi fatti, quegli sciagurati avvenimenti, facciamo almeno che le nostre leggi non ci richiamino quelle amare rimembranze.

Propongo perciò di sopprimere intieramente il secondo alinea del proemio e la parola *armistizio* nell'art. 1°, surrogandovi queste altre: *dal 9 agosto*, e così pure nell'art. 2°.

FABRE, relatore. Alla Commissione non isfuggì certamente la difficoltà che ora vien messa in campo dall'onorevole deputato Guglianetti, e lungamente considerò se dovesse o no far cenno di quelle militari convenzioni. A prima vista credette la Commissione potersi esimere dal nominarle, siccome essa desiderava; ma dopo avere esaminata la questione ravvisò essere ciò impossibile. La Commissione certamente non considerò altrimenti questi armistizi che come pure militari convenzioni; ma opinò essere impossibile far questa legge

senza invocarli in questo senso. E ciò perchè? Perchè se noi non riconosciamo questi armistizi nemmeno come convenzioni militari, ne verrà in conseguenza che quanto si farà nei ducati da stranieri Governi, si farà in forza della militare occupazione, e che perciò da noi non si potrebbe più dire che i tributi che essi abbiano imposto, o possano imporre nei ducati, siano una violazione dei nostri diritti, quando essi sarebbero la conseguenza di quella militare occupazione. Tale è il motivo per cui credette la Commissione essere indispensabile il far cenno in questa legge di quelle militari convenzioni.

TECCHIO. Appoggio e mi unisco all'ammendamento proposto dall'onorevole deputato Guglianetti. Già mi pare che in altra seduta il deputato Sineo avesse notato che noi dovevamo andare molto a rilento nella discussione di questa legge, stantechè questa è la prima volta (egli diceva) che in un progetto di legge la Camera cita l'armistizio del 9 agosto, e le convenzioni da quello derivate. E citandolo *senza riserva*, verrebbe comechessia a riconoscere l'uno e le altre. Io credo che la Camera debba affatto astenersi dalla citazione e dell'armistizio e delle relative convenzioni.

Se mai citasse o l'una o le altre, noi potrebbe fare senza protestare espressamente della loro nullità. (*Conc.*)

Già il Ministero Casati-Gioberti aveva fatto solenne protesta di questa nullità. L'aveva fatta al Re, e l'aveva eziandio inviata ai rappresentanti delle altre potenze.

Il Ministero che a quello è succeduto ha invece creduto bene di dichiarare nel suo programma scritto che egli accettava l'armistizio *come fatto militare*. . . Sciagurata dichiarazione! Il Ministero non doveva dichiarare di *accettare* l'armistizio, perchè l'armistizio era un fatto disonorevole e disastroso; e le vergogne e i disastri, se talvolta è forza *subirli*, non è decente mai accettarli.

Molto manco il Ministero potea dichiarare di accettare l'armistizio *come fatto militare*, perchè in questo modo abusava la parola, ed abusando la parola, cresimava l'enormezza. Sì, la parola era abusata, perchè quell'armistizio, anzichè essere un mero *fatto militare* in molte delle sue parti, e per tutto il tempo in cui durerà, contiene dei *fatti politici*, dei fatti altamente lesivi i diritti politici della nazione. (*Bene! benissimo!*)

Quell'armistizio determina i confini rispettivi degli Stati sardi ed austriaci; e li determina di cotal guisa, come non fossero mai avvenute le fusioni che voi, o signori, con tanto plauso e con tanto affetto avete sancite. Quell'armistizio cede in possessione dell'Austria tutte le provincie dei ducati, della Lombardia e della Venezia; cede eziandio quelle città e quei paesi che già non erano da subalpino esercito occupati o protetti, e che quindi (se non difesi) dovevano almeno essere lasciati incolumi *in statu quo*. Quell'armistizio, prorogabile *d'otto in otto giorni*, prorogabile all'infinito, diminuisce, *sino a quando si posino le armi*, il territorio e le finanze della Nazione. (*Applausi*)

Sotto questo aspetto io stimo ch'esso non possa mai essere valido, se non abbia l'approvazione contemplata dallo Statuto e dalle leggi di unione. Secondo lo Statuto, gli abbisognava l'approvazione del Parlamento: secondo le leggi di unione, gli abbisognava l'approvazione delle consulte lombarde e venete.

Nè l'una, nè l'altra di tali approvazioni furono impartite: nè l'una, nè l'altra onesti e veri cittadini vorranno impartire giammai.

Quindi io domando che l'armistizio, se lo volete citare nella legge, sia citato con espressa dichiarazione di nullità. E se prudenza ci consiglia di non sollevare per ora questa questione, sia